



Decreto Dirigenziale n. 100 del 26/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART. 269 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
DITTA:SIRFA S.R.L. - BENEVENTO - ZONA IND.LE C/DA OLIVOLA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. lgs 152/06 prevede che "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione";
- Che l'art. 281 del D.lgs 152/06 prevede che i gestori degli impianti autorizzati anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del DPR 203/88, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 entro i termini indicati al comma 1 lett. a - b - c -;
- che il Sig. Vincenzo Marsiglia, nato a Benevento, il 02/01/41, legale rappresentante della ditta SIRFA S.r.l, già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 7 del 12/03/04, con sede legale e stabilimento sito a Benevento, zona Ind.le C/da Olivola, esercente l'attività di "Produzione fiammiferi", ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell' art. 269 comma 8 per la modifica dell'impianto;
- che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 08/09/11, della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;
- del parere favorevole espresso dall'ARPAC, con nota prot. 668655 del 06/09/11, con prescrizioni;
- del parere espresso dal Comune di Benevento, con nota prot. 673960 del 07/09/11, con cui comunica che l'insediamento industriale è stato autorizzato con varie concessioni edilizie e che agli atti risulta la richiesta di agibilità datata 11/03/94, non ancora rilasciata, e che non risultano modifiche allo strumento urbanistico approvato, che ha consentito la realizzazione dell'insebiamento industriale, né a quello adottato;

VISTO

- il D.lgs 152/06;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la legge n. 4 del 16/01/08;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04;
- il D.D. n. 9 del 20/04/11 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTO

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

1 autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la Ditta SIRFA S.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. Vincenzo Marsiglia, nato a Benevento, il 02/01/41, con stabilimento sito a Benevento, zona Ind.le C/da Olivola, alle emissioni in atmosfera relative all'attività di "Produzione fiammiferi", e di seguito specificati:

- Camino C1 (Caldaia alimentata da olio BTZ con contenuto di zolfo pari a 0,38%) con emissione di polveri - NOx - SOx ;
- Camino C2 (Caldaia alimentata a biomassa) con emissione di polveri- monossido di carbonio-

Nox-SOx;

- Camino C3 (levigatura fuscelli) con emissione di polveri;
- Camino C4 (inscatolamento fuscelli levigati) con emissioni di polveri;
- Camino C5 (Deposito fuscelli levigati) con emissioni di polveri;
- Camino C6 (Paraffinatura fuscelli) con emissioni di SOV espresse in COT;
- Camino C7 (Deposito fuscelli paraffinati) con emissioni di polveri e SOV espresse in COT;
- Camino C8 (Deposito fuscelli paraffinati) con emissioni di polveri e SOV espresse in COT;
- Camino C9 (miscelazione polveri per testina di accensione) con emissioni di polveri;

2 obbligare la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza (prot. 393476 del 18/05/11 e successiva integrazione prot. 591528 del 28/07/11);
- b) tenere in continua e costante efficienza gli impianti di abbattimento;
- c) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- d) contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
- e) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni **anno**. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Benevento al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
- f) assicurare all'interno degli ambienti di lavoro le TLV previste dalla normativa;
- g) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- h) munirsi del certificato di agibilità secondo la normativa vigente;

- 3 la presente autorizzazione, sostituisce l'autorizzazione rilasciata con D.D. n 7 del 12/03/04 ed ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza del presente atto;
- 4 demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5 precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
- 6 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs152/06;
- 7 notificare il presente atto alla Ditta SIRFA S.r.l. ;
- 8 darne comunicazione all'Assessore al ramo;
- 9 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
- 10 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Benevento, alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
- 11 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonello Barretta

